

n. 2332/2018 r.g.lav.



TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Lavoro

Nella causa pendente

tra: [REDACTED]

e: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

all'udienza del 12/03/2021 sono presenti i procuratori delle parti (avv. TRESCA MATTEO e avv. Roberta Del Sordo) i quali discutono la causa riportandosi alle rispettive difese;

il G.OP.

Si ritira in camera di consiglio ed autorizza le parti ad allontanarsi.

All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente

ORDINANZA

ex artt. 28, D. Lgs. 150/2011

nella causa iscritta al n. R.G.L. 2332/2018 avente ad

OGGETTO: ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

PROMOSSA DA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Tresca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Penne alla via San Gabriele dell'Addolorata n. 9, giusta procura in atti;

C O N T R O

INPS, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.

CONCLUSIONI: come da verbale del 12.03.2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 28 D. lgs 150/2011 depositato in data 19.11.2018, il ricorrente, cittadino straniero non comunitario, titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo dal 1.02.2014, esponeva di aver presentato all'Inps domanda per il riconoscimento di Assegni per il Nucleo Familiare ex art. 2 D.L. n. 69/88 convertito in L. n. 153/88 per l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della soc. [REDACTED] nel periodo dal 1.09.2012 al 30.12.2017 chiedendo di essere autorizzato ad inserire nel proprio nucleo familiare la moglie e i figli tutti residenti in Pakistan e che

l'Inps aveva rigettato la domanda per "*assenza di convenzione con il Pakistan*". Il ricorrente deduceva che, ai sensi della Direttiva 2003/109 lett d) primo paragrafo dell'art.11 al cittadino straniero non comunitario che si trovasse in una situazione di soggiorno legale nel territorio di uno stato membro erano riconosciuti gli stessi diritti ed obblighi del cittadino dell'Unione Europea. Ciò premesso, spiegava le conclusioni rassegnate in epigrafe chiedendo dichiararsi il carattere discriminatorio della condotta dell'Inps consistente nell'aver negato il diritto a percepire l'assegno per il Nucleo Familiare nel periodo di cui alle premesse.

Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione ex art. 28 D.lgs 150/2011 in quanto lo Stato italiano con il D.lgs 3/2007 anche dopo il recepimento della Direttiva UE 2003/109 ha espresso l'intenzione di mantenere un trattamento differenziato fondato sul requisito della residenza sia riguardo allo straniero che per il familiare di cui si chiede la prestazione, negando l'ANF per i familiari che dimorino stabilmente fuori dal territorio della Repubblica sicchè il ricorso all'azione esperita non trovava il suo presupposto in una condotta discriminatoria posta in essere dall'ente bensì nella mera applicazione di una legge dello Stato. Deduceva altresì la decadenza dalla domanda ex art. 47 DPR 639/70.

L'eccezione di decadenza è infondata.

A norma dell'art. 4 commi 1 e 2 del d.l. 384/1992 convertito in l. 438/1992 "Per le controversie in materia di trattamento pensionistico l'azione giudiziaria può esser proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

Va nella specie considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3 del DPR 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 384/1992, convertito in l. 438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47 alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto Cass. sez. lav. n. 26163/207 e n. 12073/2003).

Alla luce di tale quadro normativo all'azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione ANF deve applicarsi il termine di decadenza annuale che nella specie non è decorso avendo la parte inoltrato la richiesta all'Inps il 30.08.2017, respinta in data 6.09.2017 contro cui il ricorrente proponeva ricorso in sede amministrativa in data 1.12.2017 senza ottenere riscontro, quindi veniva depositato il ricorso il 19.11.2018 .

Parimenti risulta infine corretto l'inquadramento del presente giudizio nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 28 D. Lgs 150/2011 e dalle norme processuali in questo richiamate.

In particolare ai sensi dell'art. 43, secondo comma, D. Lgs 286/1998, "costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggio in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, o ad una determinazione confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa".

La norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione. un criterio od una prassi che. apparentemente neutri. determinino di fatto nelle persone a cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati. una posizione di particolare svantaggio. Può ormai dirsi acquisita nel nostro ordinamento una nozione oggettiva di discriminazione che ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni, tra cui é compresa l'applicazione delle norme positive. È quanto si desume dall'avvenuto recepimento delle direttive dell'Unione 2000/43, 2000/78 e 2002/73, rispettivamente ad opera dei d.lgs. 215 e 216/2003 e 145/2005.

Nel caso in esame il ricorrente ha subito un indiscutibile pregiudizio dall'applicazione delle norma - ritenuta dall'INPS aderente al loro contenuto dispositivo - che non hanno riconosciuto l'emolumento rivendicato a cittadini stranieri.

Va osservato, peraltro, che nelle more del giudizio la Corte di Cassazione con le ordinanze del 1.04.2019 n. 9021 e 9022 ha sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo se dovesse considerarsi contrario ai diritti UE, l'articolo 2 comma 6 L. n. 158/88 che esclude dal nucleo familiare dello straniero tutti i componenti che non risiedono in Italia, salvo che lo Stato di origine del titolare del permesso di soggiorno preveda un trattamento di reciprocità per gli italiani.

Più nel particolare, ha chiesto come debbano interpretarsi, nella causa C-302/2019, l'art. 12 par. 1 lett. e) direttiva 2011/98 e, nella causa C-303/19, l'art. 11 par.1, lett. d) direttiva 2003/109.

La questione giuridica trae origine dalla lettura della Legge n. 158/88, norma istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, la quale non prevede, per il cittadino italiano, né il vincolo della convivenza né quello della residenza in Italia, ai fini della erogazione degli assegni al nucleo

familiare. Al contrario è previsto il vincolo della residenza nel territorio italiano per il figlio di stranieri(art,2comma L. 158/88).

Con due distinte sentenze del 25 novembre 2020 (C-302/2019 e C-303/2019), la Corte di Giustizia UE ha statuito che la normativa italiana che riconosce l'assegno familiare per i figli residenti all'estero di un cittadino italiano ma non di un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno nei confronti dei propri familiari residenti all'estero, viola il principio di parità di trattamento ed in particolare la direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte di Giustizia, in via preliminare, afferma che il diritto dell'UE non limita affatto la scelta degli Stati membri di organizzare i loro regimi di sicurezza sociale, in ordine alle condizioni per la corresponsione delle prestazioni e dell'importo e del periodo di riconoscimento delle stesse. Tuttavia, nell'esercizio di tale facoltà, sono tenuti a conformarsi alla normativa comunitaria e, sulla base di quanto prescritto dalla Direttiva 2011/98, in materia di sicurezza sociale, devono assicurare e favorire la parità di trattamento dei cittadini terzi che siano stati ammessi nel proprio territorio per finalità lavorative. La Corte di Giustizia riconosce che , entrambe le Direttive richiamate, "mirano a creare condizioni uniformi minime nell'Unione; a riconoscere che i cittadini di Paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti contributivi di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato.

Alla luce di queste considerazioni, sia l'omesso versamento dell'assegno per il nucleo familiare, sia la riduzione dell'importo dello stesso, risultano contrari al diritto alla parità di trattamento.

Sulla base di questi presupposti, la Corte di Giustizia dichiara che "è contraria al diritto dell'Unione, la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono".

Le sentenze della Corte di Giustizia integrano a tutti gli effetti l'ordinamento europeo e l'interpretazione di una norma di diritto CE data nell'esercizio della competenza ex art. 267 TFUE opera ex tunc, in quanto "chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa" (CGUE, sentenza Denkavit, 27 marzo 1980, causa 61/79, par. 16).

Alla luce di tale interpretazione non residua più alcun dubbio sulla piena spettanza della prestazione richiesta dal ricorrente anche in relazione ai familiari residenti all'estero così come previsto anche per i cittadini italiani.

A INPS va pertanto ordinato di cessare immediatamente dalla condotta e di riconoscere il diritto a percepire l'ANF per il periodo non prescritto alla data della domanda.

La condanna alle spese dell'Inps, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS consistita nell'aver negato il diritto del ricorrente a percepire l'ANF nel periodo dal 1.9.2012 al 30.6.2017; ordina a INPS di cessare immediatamente dalla condotta discriminatoria di cui sopra; accerta il diritto del ricorrente a percepire l'ANF nel periodo dal 1.9.2012 al 30.6.2017 alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto computando nel nucleo familiare il coniuge e i due figli residenti in Pakistan.

Condanna per l'effetto INPS a corrispondere al ricorrente, la somma di euro 19.660,62 con interessi legali dalla scadenza al saldo.

Condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.775,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. M. Tresca.

Chiuso alle h. 14,40

Si comunichi alle parti.

IL G.O.T.

(Dott.ssa Teodora FERRANTE)